QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXII n° 05 15 Marzo 2025

IN QUESTO NUMERO

1. **Ristrutturazione e riconversione vigneti - annualità 2025.**
2. **OCM Investimenti nel settore vitivinicolo: annualità 2025-2026.**
3. **Informative Fiscali.**
4. **Biogas - Agenzia delle Entrate - confermato il criterio di tassazione.**
5. **Agricoltura: calano gli addetti.**

*****

1) Ristrutturazione e riconversione vigneti - annualità 2025.

È stato approvato il nuovo Bando ristrutturazione e riconversione vigneti, gli interventi si applicano sul territorio della Regione Emilia-Romagna nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari dei vini DO e IGT regionali.

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide e che al momento della presentazione della domanda di sostegno, rientrano in una delle seguenti casistiche:

- domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
- comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici (limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici);
- devono risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente corretto e validato;
- avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento;
- essere **in regola con la normativa in materia di potenziale viticolo**, la non concordanza può causare il rigetto della domanda;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- prevedere un intervento di superficie **uguale o maggiore di 0,5 ettari** (può essere raggiunta anche sommando le superfici relative a più interventi)



- **non risultare esclusi** dall'intervento settoriale della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione.
- non avere presentato **rinuncia per domande ammesse a contributo sull'ristrutturazione e riconversione in campagne precedenti** nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2025 e il termine di presentazione domanda di sostegno,
- avere adempiuto nell'anno 2024 alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della **Flavescenza dorata**, (controllo del numero di trattamenti eseguiti, e quantitativi di prodotti impiegati).

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare**.

Le **operazioni** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
a) la **riconversione varietale** che consiste
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, di una diversa varietà di vite;

b) la **ristrutturazione**, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto;
- nel reimpianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- la messa in opera e **modificazioni delle strutture di** sostegno finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento;
- **reimpianto** di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria **per ragioni sanitarie**;

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti prevede:
La compensazione per i mancati redditi, fissata in **3.000,00 €/ha** nel caso di reimpianto a seguito di estirpo.
È riconosciuta un contributo massimo di **1968,00 €/ha** quale sostegno per **i costi di estirpazione** smaltendo la palificazione presso un centro autorizzato.
Il contributo ai **costi di ristrutturazione e riconversione** è erogato al **50%** dei costi effettivamente sostenuti nei limiti dei costi standard unitari (vedi fondo articolo).
La domanda di aiuto deve essere presentata entro le ore **13.00 del 31marzo 2025.**

Si precisa che le operazioni di estirpazione collegate a domande di sostegno devono essere **effettuate a partire dal 30 agosto 2025 pena l'esclusione dai contributi.**

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità inviando una comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente entro il **trentesimo giorno antecedente la scadenza della prima domanda di pagamento** (saldo o anticipo).

È possibile presentare una domanda di **variante** (almeno 60 giorni prima della data di termine dei lavori) ovvero la **variazione del cronoprogramma** dell'operazione o una **comunicazione di modifica minore** al progetto, es:
- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:
"Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2025/2026" fino alla pubblicazione sul BURERT del ***numero CUP*** rilasciato in fase di concessione.

Inoltre, nelle fatture di acquisto delle **barbatelle il vivaista** dovrà riportare la categoria del materiale vivaistico fornito, se **"certificato" o "standard"**; in assenza di tale indicazione il beneficiario **dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle** acquistate.
Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

Importi a pagamento standard

n.	Tipologia di intervento	Tipologia di Impianto	Range di densità (piante/Ha)	Tipologia vigneto	Costo semplificato (€/Ha)
1	Impianto	Spalliera	da 2.000 a 3.774	Pianeggiante	22.698,00
2				Pendenza > 15%	22.895,00
3				Viticoltura eroica	29.507,00
4			da 3.775 a 4.107	Pianeggiante	23.854,00
5				Pendenza > 15%	24.063,00
6				Viticoltura eroica	31.010,00
7			da 4.108	Pianeggiante	25.651,00
8				Pendenza > 15%	25.876,00
9				Viticoltura eroica	33.346,00
10		Alberello		Pianeggiante	16.546,00
11				Pendenza > 15%	16.620,00
12				Viticoltura eroica	21.510,00
13		Pergola	fino a 3.251	Pianeggiante	32.729,00
14				Pendenza > 15%	32.937,00
15				Viticoltura eroica	42.548,00
16			da 3.252	Pianeggiante	37.030,00
17				Pendenza > 15%	37.262,00
18				Viticoltura eroica	48.139,00
19	Estirpazione				1.968,00
20	Analisi del terreno (pH, conducibilità, tessitura, calcare totale,				94,00 €/analisi; (massimo 1

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio ufficio di riferimento
(A. Caprara)

*****

2) OCM Investimenti nel settore vitivinicolo: annualità 2025-2026.



Il bando è rivolto alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli e si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali.
Possono essere presentati progetti con durata:
Annuale: il pagamento del saldo avverrà nell'esercizio finanziario 2025/2026.
Biennale: il pagamento del saldo avverrà nell'esercizio finanziario 2026/2027.

Beneficiari dell'aiuto sono le imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

- costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività; la spesa non potrà superare il 70% dell'importo totale degli investimenti
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali; la spesa massima ammissibile per questa azione è pari a € 80.000,00.
- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
- acquisto di software per la gestione delle operazioni di cantina;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

Gli investimenti che ricadono nella "costruzione/ristrutturazione di immobili" devono essere finalizzati ad un effettivo miglioramento dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione e quindi non saranno considerati ammissibili investimenti quali rifacimento di tetti, intonaci, pavimentazioni, piazzali ecc..

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti di mera sostituzione;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti;
- gli investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del processo produttivo aziendale;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

L'importo dell'aiuto è calcolato sul totale della spesa ammissibile e pari a:

- 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese come definite all'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- nel 20 % per le imprese qualificabili come Intermedie, ovvero che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro;
- nel 19 % per le imprese classificabili come Grandi Imprese, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo superi i 200 milioni di Euro.

I contributi ***non saranno cumulabili*** con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di **euro 10.000,00** ed una dimensione massima di **euro 2.000.000,00**, pena la non ammissibilità della domanda, le imprese agricole hanno una soglia massima per investimento determinata calcolando la superficie a vigneto moltiplicata per 80.000,000 €.

È ammessa la presentazione di un unico progetto per richiedente, l'accesso ai benefici è ammesso: alle imprese in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie,

inoltre dovranno risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e compilata la sezione dimensione aziendale.

Alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande, le imprese agricole dovranno possedere una superficie a vigneto minima di **3,5 ettari**, quale risultante dallo schedario vitivinicolo.
L'impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).

I progetti verranno valutati secondo le priorità seguenti:

- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.
- Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.
- Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
- Appartenenza a forme aggregative di filiera.
- Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno

Il punteggio minimo di accesso ai contributi **è fissato in 10 punti,** sotto al quale un progetto non può essere considerato ammissibile e conseguentemente finanziabile**.**
Il termine di scadenza della presentazione delle istanze è fissato alle **ore 13.00.00 del 30 aprile 2025**.
Per i progetti **annuali** e **biennali** sono ammesse varianti ai progetti iniziali, da presentarsi almeno 60 giorni prima dei pagamenti.

I nostri uffici sono a disposizione per maggiori e più dettagliate informazioni.
(A. Caprara)

*****



3) INFORMATIVE FISCALI.

Nuova tassazione reddito dei terreni

Si informano gli associati che, per l'anno di imposta **2024** e **2025**, il D.lgs n 216/2023 8pubblicato in G.U. al n° 303 del 30.12.2023) ha stabilito che il **REDDITO DOMINICALE** ed il **REDDITO AGRARIO**, per i soggetti iscritti come **CD** e **IAP**, andranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- Fino a 10.000 euro 0%
- Da 10.000 euro fino a 15.000 euro 50%
- Oltre 15.000 euro 100%

Riguarda anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto se:

- appartengono al medesimo nucleo familiare
- iscritti come coltivatori diretti all'INPS
- partecipano attivamente all' esercizio dell'attività agricola familiare

I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.
(A. Filippetti)

Aliquote e scaglioni di redditi IRPEF per il 2024



Si informano gli associati che, è prevista, nella dichiarazione redditi 2025 per l'anno di imposta **2024** , la **riduzione** degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF d :

- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
- 43% per redditi oltre 50.001

I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.
(A. Filippetti)

IRPEF anno 2025



Si informano gli associati che l'art. 16-ter della Legge di Bilancio 2025 (***Riordino delle detrazioni)*** prevede che gli oneri e le spese sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare massimo così specificato:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Tale ammontare viene così calcolato: moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il coefficiente da utilizzare è pari a:
a) 50% se nel nucleo familiare non sono presenti figli
b) 70% se nel nucleo familiare è presente un figlio
c) 85% se nel nucleo familiare sono presenti due figli
d) 100% se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
I nostri uffici di zona rimangono a disposizione per eventuali informazioni in merito.
(A. Filippetti)

*****



(Immagine tratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

4) Biogas - Agenzia delle Entrate - confermato il criterio di tassazione.

Un importante chiarimento è stato diramato, il 6 marzo ultimo scorso, dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla tassazione degli impianti agricoli per la produzione di biogas. L' art.1 comma 423 della L. 266/2005 stabilisce che gli impianti produttivi agricoli di energia da rinnovabili sono assoggettati ad una imposta forfettaria del 25% la produzione di energia oltre i 2.400 MWh anno per il biogas e oltre i 260.000 kWh per il fotovoltaico, valorizzandola con il prezzo di mercato della componente energia.

Art.1, L. 266/2005 comma 423.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

La normativa in discussione, risalente al 2014, era stata oggetto - sotto il profilo fiscale - di alterne valutazioni, coinvolgendo sia gli enti competenti (ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, GSE) che le associazioni di categoria, in specie Confagricoltura, e nel tempo peraltro si era registrato un importante contenzioso di carattere fiscale.
In pratica nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili (che assicurano il 16 % del complessivo fabbisogno italiano) erano state attivate procedure accertative, da parte di alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui le imprese agricole non avevano nel tempo tassato correttamente i corrispettivi percepiti per la cessione di energia elettrica eccedentaria rispetto alle franchigie previste per la applicazione della tassazione catastale (ai fini Irpef, Ires e Irap).

Il chiarimento fornito dall'Agenzia si fonda sulle originarie finalità delle norme tese a parificare il trattamento fiscale da applicarsi ai produttori di agroenergie ed a non discriminare, con diversi sistemi di tassazione, i produttori sulla base delle differenti fonti di produzione dell'energia da impianti fotovoltaici o da fonti di origine agroforestali (biogas). Sin dagli albori delle querelle Confagricoltura aveva indicato il principio operativo secondo il quale la determinazione forfetizzata dell'imponibile, derivante dall'attività di produzione di energia da biogas, si doveva basare sui prezzi medi zonali indicati dal GSE, con esclusione della quota incentivante compresa nella tariffa omnicomprensiva; in pratica i corrispettivi relativi all'energia eccedentaria prodotta dovessero essere tassati solo per la quota riferibile al valore dell'energia ceduta escludendosi quindi la parte relativa alla tariffa incentivante.
L'Agenzia delle Entrate attraverso una direttiva inviata alle sedi regionali e provinciali riconosce oggi infatti che la tassazione prevista per le agroenergie deve applicarsi unicamente sulla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, escludendo la quota incentivo, sostanzialmente confermando la correttezza dell'interpretazione adottata, medio tempore, dalle aziende agricole italiane.
Con la direttiva l'agenzia delle Entrate conferma che le modalità di determinazione della componente riconducibile al valore dell'energia ceduta al GSE è stata correttamente applicata e che alla luce di quanto detto si procederà alla cancellazione in autotutela di tutti i contenziosi apertisi sulla questione ed ancora in corso. Positivi i commenti degli operatori; soddisfazione espressa da Confagricoltura; per il CIB-Consorzio Italiano Biogas "Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate scongiura la compromissione delle attività agricole che producono biogas esistenti e il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per lo sviluppo del settore del PNRR.", rilevandosi infine, "l'importanza per le imprese di giungere a un chiarimento che ponesse fine ai contenziosi."
Con l'odierno chiarimento si potrà proseguire con politiche di sviluppo delle attività di produzione di energia rinnovabile attraverso l'impiego di biomasse, biogas, bioliquidi e fotovoltaico, incrementando per il paese il livello di autosufficienza energetica.
(M. Mazzanti)

*****

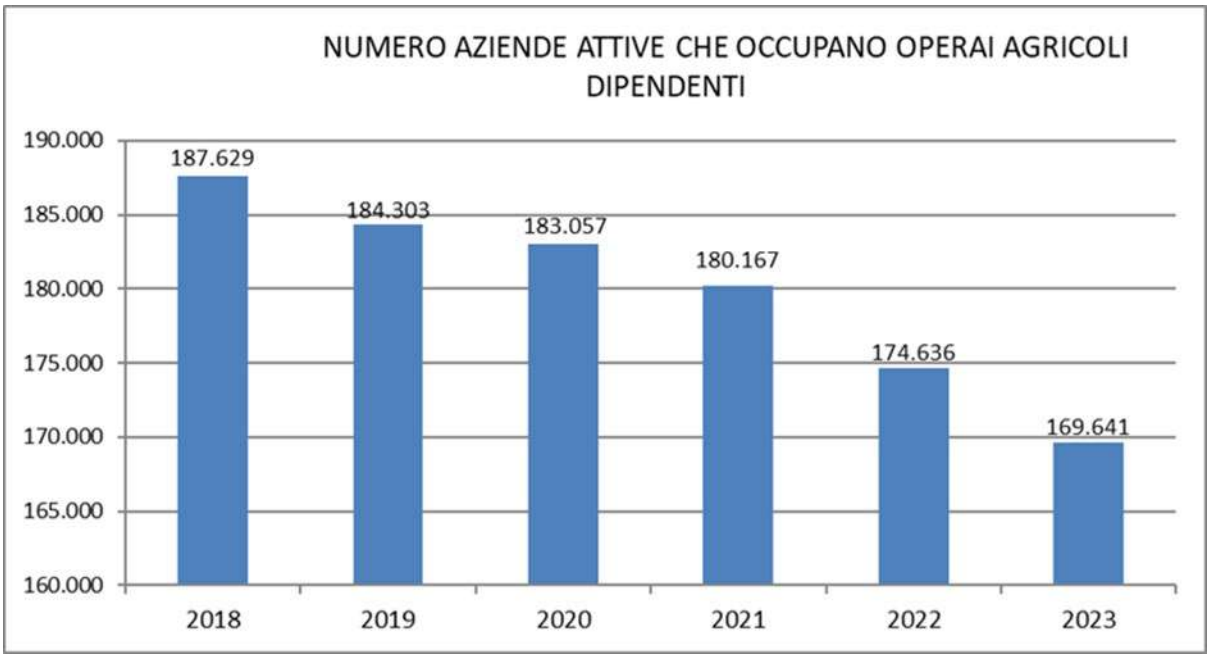
5) Agricoltura: calano gli addetti.

I dati INPS relativi al mondo agricolo, resi pubblici nel novembre 2024, attestano un rilevante calo degli addetti del comparto, siano essi dipendenti che imprenditori. I dati statistici sono riferiti all'anno 2023.

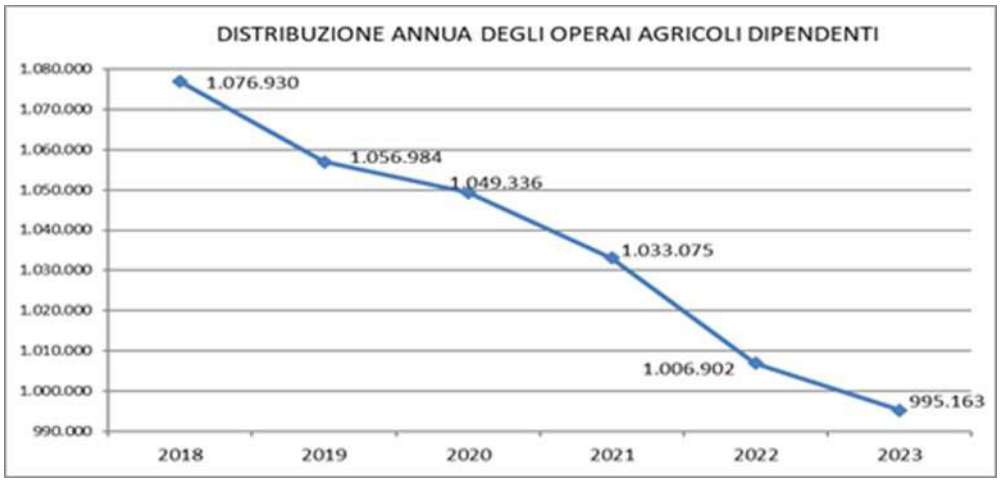
Aziende datrici di lavoro

I dati diffusi dall'Inps confermano il trend già conclamato, quantomeno dal 2018.

Il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti è passato da 174.636 nel 2022 a 169.641 nel 2023, registrando un decremento pari a -2,9%; nel periodo 2018-2023 il numero di aziende con dipendenti è diminuito complessivamente del 9,6%.



A livello territoriale, nell'ultimo anno, il maggior decremento in percentuale si è registrato in Emilia - Romagna ed in Abruzzo con un calo del 6,9%. In controtendenza il Friuli-Venezia Giulia (+1,5%) ed il Veneto (+0,6%) che segnalano sul 2022 un leggero incremento degli addetti. I lavoratori agricoli con qualifica operaia passano da 1.006.902 nel 2022 a 995.163 nel 2023, con una diminuzione di 11.700 unità (-1,2%), scendendo per la prima volta dal 2007 sotto il milione di unità.



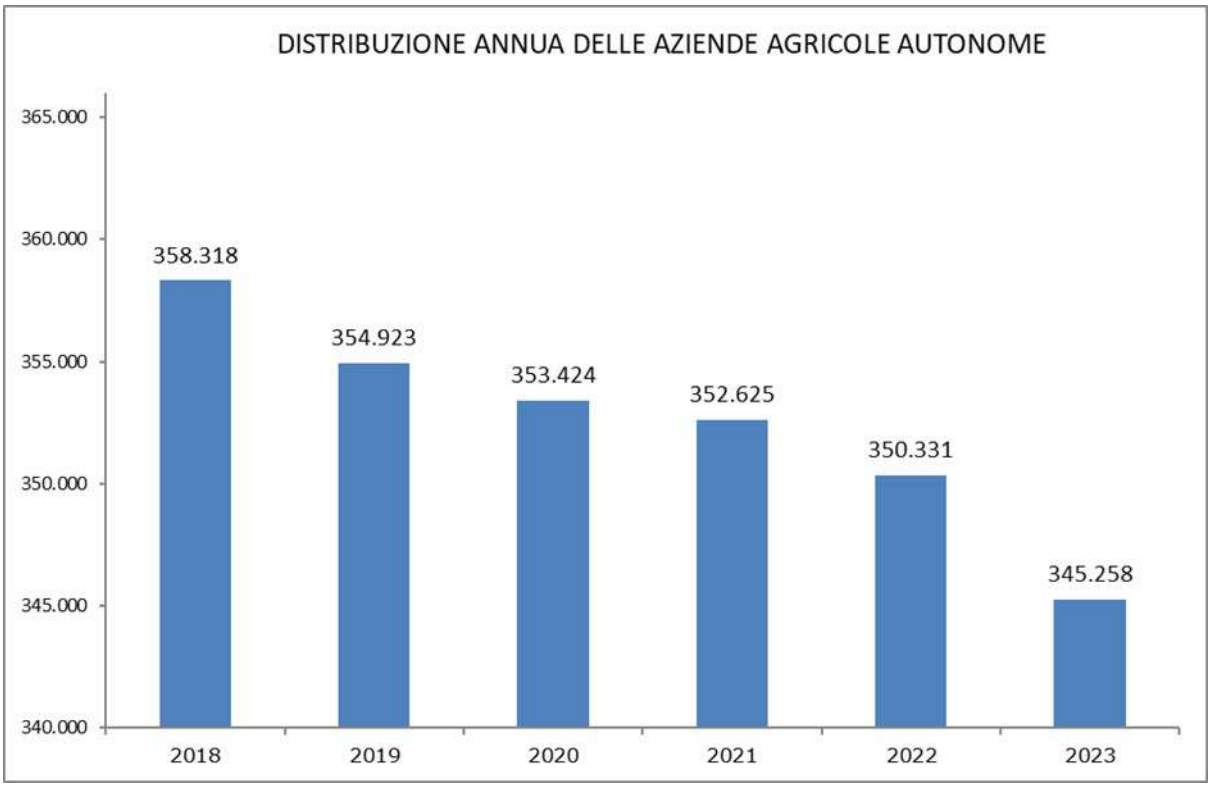
Si conferma la preminenza del Sud Italia; il Sud è infatti l'area territoriale che, con il 35,5%, ha il maggior numero di lavoratori agricoli, di rilievo i numeri del Nord - Est (23,5%), delle Isole (16,0%), in coda il Centro (13,5%) ed il Nord - Ovest (11, 5%).

A livello regionale forte il calo della forza operaia in Molise (-7,1%), in Emilia-Romagna (-6,2%) ed in Abruzzo (-3,5%); in controtendenza segnalandosi un lieve incremento il Friuli-Venezia Giulia (+3,7%), il Veneto (+2,9%) ed il Trentino-Alto Adige (+2,5%).

Le regioni in cui si concentra il maggior numero di lavoratori sono la Puglia (15,4%), la Sicilia (13,7%), l'Emilia-Romagna (9,2%) e la Campania (8,4%). Il Trentino-Alto Adige ha la più alta incidenza di lavoratori agricoli sul totale degli occupati, con 5 operai agricoli ogni 100 abitanti; si ricorda che la media italiana è inferiore a due operai agricoli ogni 100 abitanti. I dati Inps confermano l'invecchiamento della popolazione dei lavoratori agricoli; la classe di età più numerosa è quella "50 - 54 anni" con l'11,8% dei lavoratori. Nelle classi di età da 50 anni in poi si concentra più di un terzo dei dipendenti (36,2%), mentre solamente il 21,4% degli addetti ha meno di 30 anni. Scostante il dato di genere, dal 2018 al 2021 la percentuale di donne sul totale dei lavoratori diminuisce, passando dal 32,6% al 31,5%; nel 2022 si determina un lieve aumento al 31,9% diminuendo ancora nel 2023 al 31,3%.

Il numero delle aziende agricole

Se Atene piange, Sparta non ride; passando al versante del lavoro autonomo si annota l'ulteriore indebolimento del settore imprenditoriale autonomo.
Il numero di aziende agricole nella gestione INPS degli autonomi (coltivatori diretti e IAP) passa da 350.331 dell'anno 2022 a 345.258 del 2023, registrando una diminuzione del 1,4%. Il calo complessivo 2018 - 2023 e di -13.060 unità, con una diminuzione del 3,6%.



Il maggior calo ha colpito il Molise (-2,9%), Liguria (-2,5%) e Marche (-2,4%); più contenuta la flessione In Calabria (-0,2%) ed in Lombardia (-0,7%).

I lavoratori autonomi passano da 431.215 nel 2022 a 422.841 nel, con una diminuzione di 8.400 lavoratori, pari al-1,9%. Aumentano, seppur di poco, le figure IAP, Imprenditori Agricoli Professionali, che passano da 46.213 a 46.580, con un aumento del +0,8%. In esaurimento le figure colonili e mezzadrili.

Anno	Coltivatori Diretti	Coloni e Mezzadri	Imprenditori Agricoli Professionali	Totale
2018	411.502	265	40.683	452.450
2019	403.513	238	42.126	445.877
2020	397.518	216	43.445	441.179
2021	391.522	165	45.002	436.689
2022	384.861	141	46.213	431.215
2023	376.146	115	46.580	422.841

In complesso le figure professionali IAP passano, nel periodo 2018 – 2023, da 40.683 a 46.580 (+14,5%).

Gli autonomi sono prevalenti (50,2%) nelle regioni del Nord. Il Nord - Est (28,0%) presenta il maggior numero di lavoratori agricoli autonomi, seguito dal Nord - Ovest con il 22,2%, dal Sud con il 21,4%, dal Centro con il 16,5% e dalle Isole con l'11,9%. Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna le regioni con la più alta intensità occupativa autonoma. Maggiore la presenza maschile (67,5%) che aumenta rispetto al 2018 (66,3%). L'età media dei lavoratori agricoli aumenta, passando da 53,8 nel 2022 a 54,1 anni nel 2023.

Spiccano le classi d'età dei '70 e oltre, con 63.467 lavoratori, pari al 15% del totale; nelle classi d'età da 55 anni in poi si concentra il 50,4% dei lavoratori agricoli autonomi.
(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**